

# Questioni inerenti alla costruzione di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 26 gennaio 2024, n. 355 - Burzichelli, pres. ed est. - Aero-Fonte S.r.l. (avv.ti Alfarano, Cunico, Carlesi e Motta) c. Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

**Ambiente - Valutazione di impatto ambientale nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) in relazione al progetto di un impianto fotovoltaico.**

*(Omissis)*

## FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato: a) il decreto n. 221/Gab in data 25 ottobre 2021 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, con cui è stata disposta la conclusione con esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis del medesimo decreto legislativo, in relazione al progetto di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 90,5 MWp e relative opere accessorie in Contrada Granvilla del Comune di Francofonte e nel Comune di Vizzini (per la parte inerente al cavidotto), presentato dalla Green Wave S.r.l.; b) il parere istruttorio conclusivo n. 287 del 29 settembre 2021 della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ex art. 91 della legge regionale n. 9/2015; c) il parere istruttorio intermedio n. 37 del 5 agosto 2020 della medesima commissione; d) la comunicazione di procedibilità dell'istanza PAUR di cui alla nota n. 2193 del 15 gennaio 2020.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente è titolare di un parco eolico ubicato nel Comune di Francofonte, costituito da ventiquattro turbine eoliche, per una potenza complessiva pari a 72 MW, in esercizio dal 14 marzo 2007; b) al fine di acquisire la disponibilità giuridica dei terreni interessati dall'intervento, l'originaria società, cui la ricorrente è subentrata, ha sottoscritto, nel corso dell'anno 2004, plurimi contratti con i proprietari delle aree; c) in particolare, sono stati costituiti appositi diritti di superficie, di affitto e di servitù strumentali alla costruzione, all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto, con espresso riconoscimento: - del diritto della società di utilizzare qualsivoglia punto del terreno nel raggio di 200 metri da ogni torre eolica per l'esecuzione di opere, lavori e attività comunque connessi alla realizzazione, al funzionamento e alla manutenzione dell'impianto e delle opere accessorie; - dell'obbligo dei proprietari di non realizzare manufatti o turbine di altre ditte e in generale di non compiere alcuna attività che potesse risultare di intralcio alla realizzazione, al funzionamento e alla manutenzione dell'impianto o in qualsiasi modo ostacolare l'esercizio dei diritti concessi alla società entro un raggio di 800 metri da ogni torre eolica; d) con istanza in data 4 dicembre 2019 Green Wave S.r.l. ha chiesto l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ex art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006, ai fini del rilascio del titolo PAUR ai sensi del successivo art. 27-bis, in relazione ad un progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 90,5 MWp e relative opere accessorie e di connessione nei Comuni di Francofonte e Vizzini; e) con nota n. 2193 in data 15 gennaio 2020 il Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza; f) in data 28 aprile 2020 Green Wave S.r.l. ha pubblicato l'avviso relativo al PAUR sul "Portale Valutazioni Ambientali VIA-VAS" della Regione; g) dall'esame della documentazione depositata nell'ambito del procedimento PAUR emerge che il progetto prevede l'installazione dei pannelli fotovoltaici e di ulteriori opere e componenti dell'impianto su aree adiacenti a quelle ove sono localizzate undici turbine dell'impianto della ricorrente (turbine 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 e 33), creando interferenze gravemente pregiudizievoli, in particolare sotto il profilo dell'impedimento delle attività di manutenzione straordinaria; h) la società è, quindi, intervenuta nel procedimento PAUR depositando osservazioni in data 14 luglio 2020, che non sono state, però, valutate dall'Amministrazione; i) la commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, tuttavia, in occasione del parere istruttorio intermedio n. 37 del 5 agosto 2020 ha autonomamente rilevato plurimi profili di interferenza fra i due impianti, imponendo apposite prescrizioni e la complessiva revisione del progetto; j) Green Wave S.r.l. ha, quindi, depositato controdeduzioni e documentazione integrativa al fine di risolvere le criticità evidenziate dalla commissione; l) poiché tali criticità non apparivano superate dalla documentazione integrativa, la ricorrente ha depositato ulteriori osservazioni e una relazione tecnica in data 5 marzo 2021; m) la commissione, con parere istruttorio conclusivo n. 287 in data 29 settembre 2021, ha ritenuto, però, che fossero state ottemperate da Green Wave S.r.l. le prescrizioni imposte; n) Green Wave S.r.l. aveva, invero, depositato le proprie controdeduzioni in data 21 luglio 2021 e integrato le sue osservazioni in data 30 settembre 2021; o) con decreto n. 221 in data 25 ottobre 2021 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha sancito la conclusione con esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, senza fornire motivazioni sulle deduzioni della ricorrente in data 5 marzo 2021 e in data 14 luglio



2020; o) in data 13 dicembre 2021 la ricorrente ha depositato, nell'ambito del procedimento PAUR, un contributo ulteriore.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la principale criticità che scaturisce dai provvedimenti impugnati è rappresentata dall'interferenza tecnica e dal conseguente impedimento che l'installazione dell'impianto fotovoltaico è destinata a creare per il regolare svolgimento delle attività di manutenzione (straordinaria e anche ordinaria) e di gestione dell'impianto eolico; b) il progetto prevede, infatti, il posizionamento dei pannelli fotovoltaici ad una distanza di poco superiore a quarantacinque metri dagli aerogeneratori dell'impianto eolico; c) le specifiche modalità tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività di manutenzione - in particolare di manutenzione straordinaria - richiedono aree libere per un raggio di circa duecento metri dalla base degli aerogeneratori e, a tale scopo, la società ha acquisito diritti di occupazione e di utilizzo di pari estensione con i proprietari dei terreni limitrofi; d) la grave interferenza concerne, in particolare, le turbine 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 e 33; e) l'Amministrazione non ha mai preso in considerazione le osservazioni ripetutamente presentate dalla società - sicché sussiste il vizio di difetto di motivazione e il vizio di difetto di istruttoria - limitandosi ad osservare, in fase di verifica dell'ottemperanza alla prescrizione n. 13 del parere intermedio della commissione, che era intervenuta una rielaborazione del progetto con valutazione delle fasce di rispetto tra i due impianti al fine di evitare interferenze, con la conseguenza che poteva considerarsi superata la relativa criticità; f) il decreto n. 221/Gab in data 25 ottobre 2021 viola, altresì, gli artt. 24, terzo e quinto comma, 25, primo comma, e 27-bis, quinto comma, del decreto legislativo n. 152/2006, non essendo stata avviata la consultazione con il pubblico a seguito della rielaborazione del progetto e anche in quanto è stata omessa l'acquisizione agli atti del procedimento delle osservazioni rese dalla ricorrente in data 14 luglio 2020, con la precisazione che tali osservazioni devono giudicarsi tempestive ai sensi dell'art. 103, primo comma, del decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020; g) l'Amministrazione è, in realtà, incorsa in un vero e proprio travisamento dei fatti, omettendo di considerare che una fascia di rispetto di appena quarantacinque metri (e, solo per una parte, di sessanta metri) non consente, secondo le regole di buona tecnica e di sicurezza, di effettuare le manutenzioni straordinarie dell'impianto eolico, le quali necessitano di uno spazio di circa duecento metri, come risulta dalla documentazione tecnica e anche fotografica versata in atti; h) al riguardo, non appaiono conducenti le controdeduzioni della controinteressata in data 31 luglio e 30 settembre 2021; i) è stata anche ritenuta erroneamente sussistente l'intervenuta rielaborazione del progetto, senza considerare che le fasce di rispetto contemplate nella presunta rielaborazione sono esattamente identiche e quelle contemplate nel progetto originario; l) il parere conclusivo della commissione appare, quindi, contraddittorio rispetto a quanto era stato affermato in occasione del parere intermedio; m) deve aggiungersi che i criteri indicati da Green Wave S.r.l. nella documentazione integrativa ai fini della definizione delle fasce di rispetto appaiono arbitrari e irrazionali, come risulta anche dalla documentazione tecnica che è stata depositata; n) a parte quanto è stato già indicato, non appare comprensibile, innanzitutto, l'affermazione secondo cui non sarebbero stati installati manufatti interrati nei terreni su cui la ricorrente vanta diritti di superficie, posto che i proprietari di tali aree sono obbligati contrattualmente a non realizzare manufatti o compiere attività che possano ostacolare il normale funzionamento e la manutenzione dell'impianto eolico o l'esercizio dei diritti concessi alla società entro un raggio di ottocento metri da ogni aerogeneratore; o) in ordine all'affermazione secondo cui non sarebbero state installate "strutture ad inseguimento lungo la proiezione verticale del rotore (sorvolo)", occorre considerare che dalla documentazione progettuale depositata dalla controinteressata risulta chiaramente che le fasce arboree sono posizionate sotto la proiezione dell'area di sorvolo degli aerogeneratori, sicché in caso di smontaggio di una pala dell'aerogeneratore - e in particolare durante l'abbassamento verticale - sia le fasce arboree che la pala finirebbero con l'essere danneggiate; p) la controinteressata ha anche affermato che non sarebbero state installate "strutture ad inseguimento nel semicerchio con raggio pari a sessanta metri posizionato a nord dell'aerogeneratore, per evitare significativi ombreggiamenti dell'impianto eolico sul progetto fotovoltaico in esame", ma la previsione di una parziale fascia di rispetto di sessanta metri a nord degli aerogeneratori (leggermente più ampia di quella di quarantacinque metri posta a sud) è esclusivamente funzionale alla protezione degli interessi di Green Wave S.r.l. e non a tutelare le esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto eolico; q) nel parere intermedio della commissione (prescrizione n. 13) è stato osservato che non era intervenuta alcuna valutazione in merito alla distanza minima di sicurezza tra aerogeneratori e altri impianti, con particolare riferimento alle distanze da rispettare relativamente alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, e al limite minimo previsto per la distanza da altri impianti ai sensi del decreto ministeriale in data 10 settembre 2010, richiedendosi sul punto approfondimenti al fine di escludere tale interferenza, nonché una riprogettazione complessiva; r) la controinteressata ha osservato che il citato decreto ministeriale non prevedeva specifiche fasce di rispetto tra aerogeneratori e impianti fotovoltaici, né distanze da rispettare relativamente alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale o un limite minimo per la distanza da altri impianti, precisando, altresì, che in relazione all'ipotesi di rottura la totalità degli operatori titolari di impianti di generazione sottoscrive polizze assicurative "all-risk"; s) anche a prescindere, tuttavia, dal citato decreto ministeriale, la previsione di fasce di rispetto trova applicazione nel settore delle fonti rinnovabili al fine di evitare problemi e difficoltà relative alla manutenzione, alle interferenze e a possibili danni da malfunzionamenti; t) l'Amministrazione, inoltre, ha ommesso di effettuare qualsiasi valutazione in ordine ai rischi connessi ad incidenti; u) il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti risulta anche dall'intervenuta costituzione di diritti in favore della controinteressata su aree oggetto di contratti tra la ricorrente e i



proprietari, con cui, tra l'altro, sono stati costituiti diritti di superficie di cui è oggi titolare l'odierna interessata; v) l'Amministrazione ha, altresì, errato nel valutare positivamente la compatibilità ambientale dell'intervento anche con riferimento alla viabilità di accesso ed interna al sito interessato dall'impianto fotovoltaico, omettendo di considerare l'assenza di diritti in capo alla controinteressata per l'utilizzo di buona parte della viabilità, nel cui ambito sono state comprese alcune strade esistenti poste a servizio dell'impianto eolico, come rappresentato e documentato dalla ricorrente in occasione delle osservazioni rese in data 5 marzo 2021 e 13 dicembre 2021.

Mediante motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato: a) il verbale della conferenza dei servizi conclusiva in data 16 febbraio 2022 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, recante la determinazione motivata di conclusione del procedimento PAUR di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in relazione al progetto di cui si discute, notificato agli enti con nota n. 9935 del 18 febbraio 2022; b) il decreto n. 131 in data 15 febbraio 2022 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Energia, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 387/2003; c) la comunicazione di procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Energia, di cui alla nota n. 1937 del 20 gennaio 2022; d) ove occorra, l'autorizzazione simica resa in data 6 aprile 2022 dal Genio Civile di Siracusa.

Nel ricorso per motivi aggiunti, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) nel corso della conferenza dei servizi conclusiva in data 14 dicembre 2021 l'Amministrazione procedente ha preso atto della comunicazione di improcedibilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica e ha, quindi, aggiornato la conferenza in attesa del rilascio, fra l'altro, di tale provvedimento; b) con decreto dirigenziale n. 131 del 15 febbraio 2022 il competente Assessorato Regionale ha adottato l'autorizzazione unica relativa all'impianto ai sensi dell'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 387/2003 e nell'ambito del procedimento PAUR, senza fornire motivazioni in merito al superamento del tema delle interferenze fra i due impianti; c) all'esito della seduta in data 16 febbraio 2022 l'Amministrazione procedente ha comunicato la conclusione favorevole della conferenza dei servizi conclusiva, il cui verbale sarebbe stato adottato dall'autorità ambientale ai fini del rilascio del titolo PAUR ex art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2016 a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione sismica da parte Genio Civile; d) risulta intervenuta l'autorizzazione simica relativa all'impianto giusta provvedimento (non noto) in data 6 aprile 2022.

Con i motivi aggiunti la ricorrente ha riproposto le censure già sollevate in seno al ricorso introduttivo e ha esposto, in sintesi, la seguente, ulteriore doglianza: a) con nota in data 13 novembre 2020 il Comune di Francofonte ha subordinato il suo parere positivo al raggiungimento di un'intesa sulle compensazioni ambientali e alla stipula di apposita convenzione; b) nel corso della conferenza dei servizi decisoria del 14 dicembre 2021 l'Amministrazione procedente ha prescritto che la convenzione venisse sottoscritta prima dell'acquisizione dell'autorizzazione unica ex art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dandone esplicita evidenza all'autorità competente; c) la stipula della convenzione costituiva, quindi, condizione necessaria e imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione unica e per la conclusione del procedimento PAUR; d) in violazione di tale prescrizione il provvedimento di autorizzazione unica e la conseguente determinazione motivata sono stati adottati senza la previa sottoscrizione della convenzione; e) in data 1 marzo 2022 lo stesso Comune di Francofonte ha presentato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Energia, istanza di ritiro dell'autorizzazione unica, contestando la violazione della prescrizione indicata, cui non ha fatto seguito riscontro alcuno da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione Regionale, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la controinteressata ha la piena disponibilità giuridica dei suoli interessati dalla realizzazione dell'impianto, come risulta dagli atti registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Catania; b) le decisioni che sono state assunte si fondano, in particolare, sulle autorevoli risultanze delle valutazioni e delle verifiche operate dalla commissione tecnica specialistica.

La controinteressata, costituitasi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono inammissibili, in quanto: - la controinteressata è tenuta a presentare un progetto esecutivo rispettoso delle condizioni ambientali e ciò determinerà, tra l'altro, una riduzione o un azzeramento delle interferenze prospettate dalla ricorrente; - la ricorrente afferma che la manutenzione risulterebbe più gravosa in termini economici, ma, prescindendo dal rilievo che tale circostanza non appare veritiera e che, tra l'altro, l'impianto eolico è "a fine vita", deve ritenersi prevalente l'interesse pubblico alla realizzazione del progetto; - la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'interessata lamenta la violazione di clausole contrattuali da parte dei proprietari dei terreni limitrofi; - la società ha dichiarato di non disporre di una fascia di rispetto in relazione a molteplici turbine; - su 129 Ha dichiarati come necessari per le opere di manutenzione, solo il 18,2% risultano effettivamente idonei all'uso; - tenuto conto di quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 22/2021, la ricorrente non ha fornito prova del pregiudizio patito, limitandosi a formulare non puntuali e indimostrate affermazioni; - l'interessata sollecita un'inammissibile sindacato del giudice amministrativo su valutazioni discrezionali dell'Amministrazione che non appaiono obiettivamente irragionevoli; b) nel merito, va in primo luogo richiamato, per quanto attiene all'ubicazione dell'impianto, l'art. 20, primo comma, del decreto legislativo n. 199/2021; c) inoltre, la controinteressata ha diffusamente chiarito in sede procedimentale i motivi tecnici in forza dei quali le fasce di rispetto risultano idonee e sufficienti per gli



interventi manutentivi e la ricorrente non ha chiarito quali attività di manutenzione straordinaria sarebbero effettivamente precluse; d) l'interessata ha solo menzionato l'impossibilità di posizionare una gru tralicciata, ma nel corso del procedimento la controinteressata ha chiarito che è possibile l'utilizzo di una gru telescopica, facilmente reperibile sul mercato, e la ricorrente si è limitata a rilevare che ciò comporterebbe un aggravio dei costi; e) le Amministrazioni coinvolte nel procedimento hanno preso in esame il tema delle interferenze fra i due impianti e l'obbligo motivazionale non deve necessariamente esplicarsi mediante una puntuale replica ad ogni argomentazione resa della parte privata; f) quanto all'asserita violazione dell'obbligo di avviare una nuova consultazione, occorre evidenziare che la rimodulazione del progetto è stata effettuata, al fine di ridurre l'impatto ambientale, in stretto adempimento alle richieste formulate dagli enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi; g) la controinteressata ha debitamente riscontrato il parere intermedio della commissione, dovendo osservarsi, in particolare, che la prescrizione n. 13 non imponeva una modifica del *layout*, ma semplici approfondimenti; h) in ordine alle fasce di rispetto, la controinteressata ha redatto uno specifico elaborato, da cui risulta: - la possibilità per la ricorrente di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria (mentre la ricorrente non ha fornito prova della necessità di un *buffer* di duecento metri per effettuare la manutenzione, salvo quanto rappresentato, dopo il completamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, in data 13 dicembre 2021 con riferimento al montaggio di una gru tralicciata, che, comunque, necessita di 156,50 metri di *buffer*); i) la ricorrente, inoltre, non dispone di alcun titolo per eseguire operazioni sul 45,7% del territorio contiguo che risulterebbe, in tesi, necessario (e dispone solo del 18,2% di tale territorio, tenendo anche conto delle condizioni orografiche, dei vincoli paesaggistici, nonché della presenza di sistemi vegetazionali e strutture antropiche); l) appare logica la previsione secondo cui non saranno installati manufatti interrati nelle aree su cui la ricorrente vanta diritti di superficie, mentre, per ciò che attiene alle strutture ad inseguimento lungo la proiezione verticale del rotore, la ricorrente non considera che, durante le operazioni di montaggio e smontaggio, le pale sono sempre soggette a rototraslazione e che nessun aerogeneratore è circondato a trecentosessanta gradi da strutture poste ad una distanza pari alla lunghezza della pala; m) la previsione dell'omessa installazione di strutture a inseguimento nel semicerchio con raggio pari a sessanta metri posizionato a nord dell'aerogeneratore determina, poi, l'inserimento di un *buffer* ulteriore e la questione relativa ai possibili danni rientra nell'alea imprenditoriale; n) il riferimento al decreto ministeriale in data 10 settembre 2010, tenuto conto che nella specie non viene in rilievo alcun pericolo per la salute e la sicurezza, appare in primo luogo inammissibile per difetto di interesse e, comunque, la commissione ha ritenuto - con valutazione connotata da alto tasso di discrezionalità e non sindacabile in questa sede - che le fasce di rispetto fossero sufficienti per una valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale; o) il legislatore non ha previsto distanze minime e l'interesse prioritario da tutelare riguarda il profilo paesaggistico, dovendo sul punto rilevarsi che l'impianto si inserisce in un contesto già antropizzato; p) va, poi, aggiunto che, in relazione al progetto della controinteressata, la quale ha dimostrato la disponibilità delle aree mediante contratti costitutivi di diritti di superficie regolarmente registrati, soltanto tre proprietari sono interessati dalle cosiddette "aree *buffer*" e tutti i proprietari hanno manifestato per iscritto la volontà di dare seguito agli impegni già assunti con la società; q) nessun rilievo può attribuirsi alla clausola contrattuale che attribuisce alla ricorrente, alle condizioni ivi indicate, il diritto di occupare l'area nel raggio di duecento metri da ogni torre eolica, non venendo in rilievo la costituzione di un diritto reale; r) quanto alla viabilità, la controinteressata ha ottenuto la disponibilità della viabilità interna dai proprietari delle aree e le interferenze in tale ambito sono chiaramente limitate e saranno gestite attraverso percorsi alternativi, tenuto, peraltro, conto che il progetto sarà adeguato in sede esecutiva al fine di rispettare le condizioni ambientali poste dall'autorità competente; s) nonostante la ricorrente affermi che l'interferenza sia pari ad almeno 2.099 metri, la condivisione di viabilità per il transito riguarda una lunghezza non superiore a 570 metri (con la possibilità, per il caso di interferenza, di utilizzo della viabilità interna all'impianto della controinteressata); t) occorre, infine, considerare che nella seduta della conferenza dei servizi in data 17 settembre 2020 si è dato atto della proposta di misure di compensazione avanzata dal Sindaco di Francofonte e della successiva accettazione da parte della società.

La controinteressata ha, poi, proposto ricorso incidentale, impugnando, nei limiti del proprio interesse: a) il permesso di costruire n. 63 in data 22 novembre 2005 rilasciato dal Comune di Francofonte in favore della ricorrente; b) il permesso di costruire n. 32 in data 24 novembre 2003.

Il contenuto delle censure di cui al ricorso incidentale può sintetizzarsi come segue: a) con decreto n. 898 del 21 luglio 2003 il Dipartimento Regionale Urbanistica ha disposto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/1981, una variante allo strumento urbanistico ai fini della realizzazione del parco eolico, autorizzando tale variante con riferimento agli aerogeneratori 14, 16 e 37; b) con decreto n. 395 in data 8 aprile 2004 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sull'ampliamento del progetto; c) con il precedente permesso di costruire n. 32 del 24 novembre 2003 il Comune di Francofonte aveva autorizzato il progetto nella sua prima configurazione e con permesso di costruire n. 63 del 22 novembre 2005 ha assentito la variante; d) dopo il rilascio del primo permesso di costruire, l'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 ha modificato l'assetto di competenze in materia di impianti alimentati da energie rinnovabili, prevedendo (terzo comma) che la costruzione e l'esercizio di tali impianti, nonché gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione e le opere connesse, nonché le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la





riqualificazione delle aree di insediamento, fossero soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione; e) la ricorrente ha, invece, realizzato il parco eolico in forza di un mero permesso di costruire, in variante essenziale rispetto al permesso originario, rilasciato dal Comune di Francofonte.

Mediante secondi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, n. 199/GAB in data 2 settembre 2022, con cui è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. n. 152/2006 in favore della ricorrente.

Oltre a ribadire le censure già sollevate con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, la ricorrente, con i secondi motivi aggiunti, ha esposto, in sintesi, le seguenti doglianze: a) con il provvedimento impugnato l'Amministrazione ha anche decretato l'adozione della "determinazione motivata favorevole sulla base delle posizioni unitarie della conferenza dei servizi conclusiva del 14 dicembre 2021... proseguita in data 28 gennaio 2021... e in data 16 febbraio 2022"; b) risulta da ciò il contrasto con le norme procedurali che regolamentano, in un'ottica di semplificazione e accelerazione, tale procedimento, atteso che l'art. 27-bis, settimo comma, del decreto legislativo n. 152/2006 prevede espressamente che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto; c) ai sensi di tale disposizione, è la stessa determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi a costituire, quindi, il titolo PAUR e a rappresentare il momento di definitiva formazione della volontà provvedimentale dell'Amministrazione, senza necessità di ulteriori atti di "adozione", fatta eccezione per la formalizzazione del provvedimento PAUR con decreto assessoriale, anche ai fini della sua pubblicazione; d) non risultano correttamente recepite nel decreto impugnato le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, la quale, con nota in data 23 settembre 2022, aveva richiesto di rettificare il provvedimento in quanto adottato in contrasto con il parere con prescrizioni "di importanza fondamentale per la tutela dei beni archeologici" rilasciato dalla Soprintendenza in sede di conferenza dei servizi; e) la menzionata nota del 23 settembre 2022, invero, non risulta essere stata riscontrata.

Con memoria in data 6 marzo 2023 la controinteressata ha ampiamente ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie, precisando, in particolare, che l'Amministrazione aveva fatto puntuale applicazione della normativa regionale e statale di riferimento, secondo cui, all'esito del procedimento, l'autorità procedente adotta il provvedimento PAUR comprensivo dei titoli già rilasciati.

Con memoria in data 6 marzo 2023 la ricorrente ha ampiamente ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie e del ricorso incidentale avverso, osservando, in particolare, quanto segue: a) come già precisato, l'interesse ad agire dipende dalla circostanza che l'esigua fascia di rispetto di quarantacinque metri non consente il posizionamento delle gru con cui sino ad ora sono stati gestiti ben cinquantacinque interventi di manutenzione straordinaria, i quali hanno richiesto l'occupazione di aree in un raggio compreso fra i cento e i duecento metri dalla base degli aerogeneratori, come comprovato dalla documentazione versata in atti, e, ad ogni buon conto, sul punto il Tribunale può disporre verifica o consulenza tecnica d'ufficio; b) l'interesse all'impugnazione, inoltre, può essere valutato solo con riferimento al progetto definitivo autorizzato, di cui il successivo progetto esecutivo costituisce una mera implementazione; c) in ogni caso, la rimodulazione del *layout* non farebbe venir meno l'interferenza fra i due impianti, posto che sarebbero stralciate solo specifiche e minoritarie porzioni di aree, e tale osservazione vale anche in relazione alla specifica interferenza con le strade dell'impianto eolico (interferenza che, comunque, verrebbe solo ridimensionata, come ammesso dalla stessa controinteressata); d) non viene in rilievo, altresì, un semplice pregiudizio economico, poiché risulta impedito il regolare svolgimento dell'attività di manutenzione, anche nel caso in cui fossero astrattamente individuabili modalità tecniche alternative, tenuto conto dei necessari lavori aggiuntivi, della mancata disponibilità di gru telescopiche e dell'aumento indefinito dei tempi di intervento; e) non risponde al vero, inoltre, che l'impianto eolico, come affermato dalla controinteressata, sia "a fine vita" e che la ricorrente non abbia la disponibilità dei terreni ricadenti nelle aree *buffer* di duecento metri intorno a ciascuno degli aerogeneratori; f) appare anche infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto con il presente ricorso sono contestate le valutazioni dell'Amministrazione sulla localizzazione dell'impianto fotovoltaico anche in relazione alla disponibilità delle aree, restando impregiudicato il diritto della ricorrente di far valere in sede civile eventuali violazioni contrattuali da parte dei proprietari dei terreni contigui; g) deve, altresì, precisarsi che costituirebbero ostacolo alle attività manutentive, non solo i pannelli fotovoltaici e i manufatti contemplati in progetto, ma anche le siepi e le opere di mitigazione dell'impianto; h) l'insufficienza della fascia di quarantacinque metri o di sessanta metri è evidente anche nel caso di impiego di gru telescopiche, tra l'altro di difficile reperibilità sul mercato italiano ed europeo; i) sono state formulate censure che dimostrano l'obiettiva irragionevolezza della decisione assunta dall'Amministrazione; l) come risulta dalla documentazione versata in atti, la ricorrente non dispone (solo) di minori e non rilevanti porzioni di terreno contiguo, per le quali, peraltro, è possibile ottenere temporanei permessi di occupazione da parte dei proprietari; m) la prescrizione n. 13 del parere interlocutorio della commissione non impone semplici "approfondimenti", ma anche una "riprogettazione complessiva"; n) nel caso in esame vengono in rilievo esigenze di tutela della sicurezza pubblica, tenuto conto della presenza di persone sui luoghi, con conseguente violazione del principio di precauzione di cui all'art. 91 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;



o) il raggiungimento di un'intesa fra il Comune di Francofonte e la controinteressata non dimostra che la prescritta convenzione sia stata stipulata; p) ad ogni buon conto, non risulta adempiuta la richiesta della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di cui alla nota in data 23 settembre 2022; q) il ricorso incidentale è tardivo, in quanto i provvedimenti impugnati erano già noti a Green Wave S.r.l. dal 28 dicembre 2021, perché depositati in giudizio; r) il ricorso è anche infondato, in quanto la variante progettuale è stata autorizzata, sotto il profilo ambientale, con decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 395 in data 8 aprile 2004 e, sotto il profilo edilizio, con provvedimento del Comune di Francofonte n. 10619 in data 15 giugno 2004 (in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2005); s) con provvedimento in data 14 dicembre 2004 il Comune ha prorogato di un anno il termine per l'inizio dei lavori di cui al permesso di costruire n. 32 del 24 novembre 2003 e, in ragione dell'impossibilità per la società di osservare il nuovo termine assegnato dall'Amministrazione, è stato rilasciato il permesso di costruire n. 63 del 22 novembre 2005, con cui è stato semplicemente prorogato il precedente permesso; t) non è intervenuta alcuna variante essenziale rispetto al progetto approvato con il permesso di costruire n. 32 del 24 novembre 2003 e si è provveduto ad una mera rimodulazione in riduzione del layout dell'impianto; u) la concessione edilizia n. 63 in data 22 novembre 2005 non ha determinato alcun incremento della potenza dell'impianto eolico.

Con memoria in data 16 novembre 2023 la controinteressata ha ribadito le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie, osservando, in particolare, quanto segue: a) il ricorso incidentale è stato notificato nel termine di sessanta giorni dall'impugnazione, mediante motivi, aggiunti, dell'autorizzazione unica ex art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e della determinazione conclusiva del procedimento; b) il termine decadenziale non può computarsi a decorrere dall'intervenuta impugnazione del decreto relativo alla valutazione di impatto ambientale, poiché il gravame, in tal caso, sarebbe stato inammissibile per difetto di interesse; c) il Comune ha approvato una variante al progetto che ha determinato un aumento di potenza dell'impianto nella vigenza dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (norma immediatamente applicabile); d) le condizioni ambientali che sono state imposte, a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente, influiscono sulla sussistenza dell'interesse a ricorrere; e) in ordine alla vita utile dell'impianto, occorre tener conto dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e la omessa menzione dell'obbligo contemplato da tale disposizione nel permesso di costruire rilasciato alla ricorrente dipende dalla mancata sottoposizione del progetto all'*iter* previsto da tale decreto; f) almeno trenta dei cinquantacinque interventi di manutenzione cui ha fatto riferimento la ricorrente nelle proprie difese potevano essere effettuati con gru telescopiche; g) l'unico *report* relativo ad una manutenzione recente riguarda un intervento operato con gru telescopica, il cui utilizzo è compatibile con il *layout* presentato dalla società controinteressata, sicché risulta anche smentita la tesi che le gru telescopiche sarebbero difficilmente reperibili sul mercato, oltre a doversi considerare che per gli interventi di manutenzione documentati è risultata necessaria l'occupazione di circa 23,5 Ha, senza che fosse interessata l'82% circa della superficie ricadente nel raggio di duecento metri da ciascun aerogeneratore; h) la ricorrente, inoltre, non vanta alcun titolo esclusivo sulla viabilità, essendo necessari previ accordi con i proprietari delle aree; i) è stato versato in atti il protocollo stipulato fra la controinteressata e il Comune di Francofonte.

Con memoria in data 16 marzo 2023 la ricorrente, nel ribadire ampiamente le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) non può predeterminarsi una soluzione unica quanto al posizionamento dei mezzi in grado di consentire tutti gli interventi di manutenzione necessari; b) non si comprende in che modo la controinteressata deduca che, in relazione ai cinquantacinque interventi manutentivi di cui si è detto, sia stato necessario impegnare solo il 28% circa della superficie ricadente nel raggio di duecento metri da ciascun aerogeneratore; c) appare irrilevante l'epoca in cui gli interventi di manutenzione sono stati effettuati; d) la controinteressata, inoltre, ha sviluppato le sue difese considerando i soli moduli fotovoltaici e non le ulteriori opere dell'impianto (come, ad esempio, le misure di mitigazione ambientale, la recinzione e le strade di accesso), né l'orografia del terreno, le possibili variazioni del piano di montaggio e la circolazione dei mezzi operativi di supporto; e) tale doglianza prescinde dal layout che sarà eventualmente implementato nella fase esecutiva; f) rimane non provata la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Francofonte, avendo la controinteressata fatto riferimento ad un generico protocollo di intesa che sarebbe stato sottoscritto in data 8 settembre 2022 (comunque dopo il rilascio dell'autorizzazione unica); g) la richiesta della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali non può, inoltre, intendersi superata a seguito della mera trasmissione di una nota di controdeduzioni della controinteressata, priva di riscontro da parte della Soprintendenza.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

In relazione alle eccezioni in rito sollevate dalla controinteressata con riferimento al ricorso introduttivo e ai successivi motivi aggiunti, il Collegio osserva quanto segue.

Non appare fondata l'eccezione relativa al presunto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto: a) la ricorrente ha contestato gli atti impugnati muovendo plurime censure e osservando, tra l'altro, di vantare diritti su parte delle aree oggetto dell'intervento di cui si tratta; b) la questione appena indicata concerne uno specifico profilo delle complessive doglianze sollevate dall'interessata; c) ad ogni buon conto, è possibile contestare un provvedimento amministrativo anche sul rilievo che si sia erroneamente ritenuta la disponibilità di un'area in capo al destinatario, come nel caso in cui il proprietario lamenti che sia stato rilasciato un permesso di costruire a un soggetto non titolare di diritti sul terreno interessato dall'intervento; d) in tal caso, l'accertamento in ordine alla situazione proprietaria - o, comunque, relativo ad eventuali questioni di natura contrattuale - può essere effettuato dal giudice amministrativo, venendo in rilievo



un presupposto dell'atto, con la sola precisazione che la relativa pronuncia non acquista efficacia di giudicato in merito alla specifica situazione proprietaria o alla specifica vicenda contrattuale.

Con riferimento all'eccezione di carenza di interesse fondata sul richiamo alle affermazioni di cui alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2021 in data 9 dicembre 2021 - che si riferisce alla diversa, ma in qualche misura assimilabile, ipotesi di rilascio di un titolo autorizzatorio edilizio - la Sezione osserva, poi, quanto segue: a) riaffermata la distinzione e l'autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, l'Adunanza Plenaria, per quanto in questa sede interessa, ha precisato che il criterio della *vicinitas* costituisce elemento di individuazione della legittimazione e non vale da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato; b) l'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso; c) tale interesse è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio sia posto in dubbio dalle controparti o la questione sia rilevata d'ufficio dal giudice; d) occorre, inoltre, tener conto delle affermazioni rese dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con pronuncia n. 2951 in data 16 febbraio 2016 in relazione al requisito della legittimazione ad agire (che, al pari dell'interesse, costituisce una delle condizioni dell'azione); e) in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la legittimazione o l'interesse ad agire difettano tutte le volte in cui ciò sia rilevabile dalla stessa prospettazione della domanda, mentre l'indagine relativa all'effettiva sussistenza di tali condizioni attiene, più esattamente, al merito della controversia; f) nel caso in esame, la ricorrente, non soltanto in sede di ricorso introduttivo, ha ampiamente argomentato in ordine al pregiudizio che la stessa assume di sopportare per effetto dei provvedimenti impugnati, evidenziando, in particolare, che la vicinanza dell'impianto renderebbe impraticabili i necessari interventi di manutenzione; g) ne consegue che l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla controinteressata appare infondata, impregiudicata la valutazione in punto di merito quanto al pregiudizio effettivamente patito dalla ricorrente.

Per ciò che attiene al rilievo della controinteressata, la quale ha evidenziato che è prevista la successiva presentazione di un progetto esecutivo, il quale determinerebbe una riduzione o un azzeramento delle interferenze prospettate dalla ricorrente, il Tribunale deve, altresì, osservare che: a) non sussiste alcun concreto elemento di prova che possa indurre a ritenere che in sede esecutiva intervengano modifiche idonee a modificare sostanzialmente il progetto nei termini auspicati dalla parte ricorrente; b) i provvedimenti impugnati autorizzano l'esecuzione di un intervento che, allo stato, determina, secondo la prospettazione contenuta in ricorso, un nocumento all'interessata, pregiudicando, a suo dire, gli interventi di manutenzione degli aerogeneratori; c) ne consegue che il ricorso non può essere giudicato inammissibile sotto tale profilo. Ugualmente infondata appare l'eccezione di inammissibilità fondata sul duplice rilievo che la controinteressata lamenterebbe un pregiudizio esclusivamente economico e che l'impianto eolico risulterebbe "a fine vita", in quanto: a) il pregiudizio economico costituisce un danno che giustifica, di per sé, la richiesta di tutela in sede giurisdizionale; b) a prescindere da ulteriori considerazioni, la circostanza che l'impianto sia, in ipotesi, "a fine vita" non neutralizza, ma semmai riduce, il pregiudizio sofferto.

Appare, altresì, infondata l'eccezione di inammissibilità che la controinteressata ha sollevato osservando che la società aveva dichiarato di non disporre di una fascia di rispetto in relazione a molteplici turbine e che, su 129 Ha dichiarati come necessari per le opere di manutenzione, solo il 18,2% risultavano effettivamente idonei all'uso e ciò in quanto, a prescindere, allo stato, da ogni ulteriore considerazione sul merito della questione, l'interesse a ricorrere può anche consistere nel perseguimento di un vantaggio economico parziale (cioè, con riferimento al caso di specie, nella possibilità di effettuare interventi in ipotesi meno dispendiosi con gru tralicciate anziché con gru telescopiche soltanto su taluno degli aerogeneratori).

Neppure il ricorso può ritenersi inammissibile per avere la ricorrente contestato decisioni di natura tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, poiché, secondo la prospettazione contenuta in ricorsi, gli apprezzamenti in questione risulterebbero obiettivamente irragionevoli e, pertanto, illegittimi.

Venendo, quindi, all'esame delle censure di cui al ricorso introduttivo, la Sezione rileva che la ricorrente, con osservazioni in data 14 luglio 2020 aveva rappresentato, in particolare, che era necessaria una distanza di 200 metri tra l'impianto eolico e quello fotovoltaico.

Nella prescrizione n. 13 del parere intermedio della commissione tecnica specialistica n. 37 in data 6 agosto 2020 si legge: *Dalla cartografia allegata al progetto, dal Geoportale della Regione Siciliana e dalla documentazione fotografica prodotta si evince, sia nell'area di impianto che nelle immediate vicinanze, la presenza di aerogeneratori; negli stessi elaborati non viene fatto alcun riferimento a possibili interferenze degli stessi con l'impianto in progetto. Non viene fatta una valutazione in merito alla distanza minima di sicurezza tra aerogeneratori e altri gli impianti, con particolare riferimento alle distanze da rispettare relativamente alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, e al limite minimo previsto per la distanza da altri impianti ai sensi del DM 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Si chiedono approfondimenti al fine di escludere tale interferenza ed una riprogettazione complessiva.*

In sede di controdeduzioni, la controinteressata ha in primo luogo richiamato la relazione tecnica già depositata (paragrafo 4.2.5), segnalando, inoltre, con apposito elaborato, una casistica di adiacenza tra aerogeneratori eolici ed altri manufatti



(capannoni industriali e impianti fotovoltaici) da cui risulta una distanza minima anche di metri 20,00, confermando così la compatibilità tra le opere, nonché l'assenza di interferenze, pur in presenza di una situazione di prossimità tra gli impianti.

Con ampie e documentate osservazioni in data 5 marzo 2021 la ricorrente ha, però lamentato il persistere delle seguenti criticità: a) impedimento che l'installazione dei pannelli fotovoltaici, secondo la configurazione in progetto, arrecherebbe al regolare svolgimento delle attività di manutenzione e gestione dell'impianto della ricorrente; b) inadeguatezza ed erroneità tecnica delle soluzioni prospettate dalla controinteressata per garantire le "fasce di rispetto"; c) potenziali rischi di danni per l'impianto fotovoltaico scaturenti da possibili malfunzionamenti, incidenti o altri eventi accidentali che potrebbero interessare gli aerogeneratori o altre componenti tecniche dell'impianto della ricorrente; d) assenza in capo alla controinteressata della disponibilità giuridica delle aree interessate dal progetto avuto, riguardo alle specifiche e molteplici aree interferenti con quelle oggetto di diritti immobiliari previamente acquisiti dalla ricorrente.

In particolare, la ricorrente, a confutazione delle affermazioni della controinteressata, ha evidenziato quanto segue: a) non vi erano spazi per il posizionamento ed il montaggio delle gru e dei relativi bracci, atteso che il braccio della gru va montato orizzontalmente a terra ed in base alle attività da svolgere può rendersi necessario l'utilizzo di gru con braccio tralicciato fisso (e non estendibile a sfilo), di lunghezza superiore 130 metri; b) ciò in quanto l'altezza da raggiungere con la gru è data: - dalla somma dell'altezza del tetto della navicella dell'aerogeneratore che si trova a circa 108 metri da terra; - dalla dimensione dei ganci; - dallo spazio per le maschere per l'ancoraggio dei componenti; - dagli spazi per il sollevamento del componente da sostituire; - dalle distanze per evitare che il braccio della gru tocchi la scocca della navicella; c) gli spazi a terra per il montaggio della gru e del relativo braccio devono essere sempre maggiori della lunghezza complessiva data dalla somma sopra indicata; d) non vi erano gli spazi per permettere l'accesso e la manovra dei mezzi pesanti con i componenti della gru e per l'accesso e lo stazionamento delle gru minori di supporto al montaggio della gru principale; e) mancavano gli spazi per il posizionamento di una seconda gru, in caso di necessità, per l'abbassamento, rotazione e rimontaggio delle pale dell'aerogeneratore nel caso di loro manutenzione; f) in casi particolari sarebbe necessario bloccare la viabilità interna con mezzi pesanti o componenti tecniche anche per diversi giorni, nonché ridurre l'uso delle aree attorno l'aerogeneratore; g) le attività di manutenzione ordinaria sarebbero fortemente ostacolate, anche sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto, altresì, che la maggior parte delle strade interne di accesso alle aree dell'impianto eolico sono private e non permettono il passaggio contemporaneo di più mezzi; h) ove tali strade fossero utilizzate anche dalla controinteressata, si creerebbero costanti situazioni di intralcio tra i mezzi ed i tecnici delle due società nella viabilità interna.

La controinteressata ha formulato, a sua volta, puntuali controdeduzioni in data 30 luglio 2021 e 30 settembre 2021, osservando, in particolare, quanto segue: a) come già indicato, sono documentati casi che dimostrano la perfetta compatibilità fra i due impianti; b) nei casi di Agrigento e Naro, ad esempio, la distanza tra turbine e pannelli è rispettivamente di 73 e di 20 metri, mentre nel caso di San Floro, gli aerogeneratori installati - che hanno le stesse caratteristiche (per marca e modello) di quelli del parco della ricorrente - sono posti ad una distanza minima dai pannelli fotovoltaici di soli 33 metri; c) la valutazione dei rischi derivanti dalla vicinanza con l'impianto preesistente rientra, inoltre, nella esclusiva sfera delle scelte progettuali, finanziarie e produttive della società controinteressata; d) non è possibile fornire dimostrazione in ordine alla dichiarata impossibilità di svolgere attività di manutenzione in difetto di un *buffer* di 200 metri intorno ad ogni aerogeneratore, né risultano effettivamente indicate le manutenzioni straordinarie che sarebbero precluse; e) la ricorrente ha richiamato le operazioni di abbassamento, rotazione e rimontaggio delle pale, per le quali, peraltro, può procedersi tramite gru telescopiche, largamente disponibili sul mercato, non rispondendo al vero che tale tipo di macchinario sarebbe inidoneo al compimento delle operazioni indicate; f) la necessità di salvaguardare le attività di manutenzione attraverso fasce di rispetto circolari di 200 metri di raggio da ciascuna turbina è smentita dalla circostanza che ciò non risulta possibile per ogni singolo aerogeneratore, non solo per l'assenza di diritti sui terreni circostanti, ma anche per le condizioni orografiche e paesaggistiche, nonché per la presenza di sistemi vegetazionali e di strutture antropiche.

All'esito di tale articolato confronto di natura tecnica, la commissione tecnica specialistica, in occasione del parere definitivo n. 287 in data 29 settembre 2021, ha osservato quanto segue: *Il proponente ha effettuato una rielaborazione del progetto valutando delle fasce di rispetto tra il progetto FV in questione e n. 10 aerogeneratori facenti parte dell'impianto eolico presente nei sedimi delle stesse particelle per evitare interferenze tra gli stessi impianti. La planimetria delle interferenze chiarisce le fasce di rispetto dagli impianti eolici all'interno dell'area di impianto. Pertanto le motivazioni del proponente possono essere considerate sufficienti a superare le criticità evidenziate nel parere interlocutorio.*

Indipendentemente dalle formule linguistiche utilizzate, l'avviso della commissione va interpretato da un punto di vista sostanziale, in applicazione dei noti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362-1371 c.c., i quali consentono di affermare che: a) la commissione ha condiviso le affermazioni della controinteressata, richiamando, di fatto, le argomentazioni dalla stessa rassegnate e in tal modo motivando il proprio avviso *per relationem*, secondo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, che fa riferimento a qualsiasi altro atto (anche di provenienza dalla parte privata che abbia partecipato al procedimento); b) conseguentemente, la commissione ha ritenuto superflua una vera e propria



“rielaborazione del progetto”, cioè una modifica delle fasce di rispetto già previste, reputando sufficienti le dettagliate e documentate precisazioni rese dalla controinteressata (che la commissione ha formalmente denominato - in ipotesi non correttamente - “rielaborazione del progetto”); c) l’apprrezzamento della commissione - di natura tecnico-discrezionale - non appare obiettivamente irragionevole e, in quanto tale, sfugge al sindacato di legittimità del Tribunale; d) in particolare, occorre osservare che: - sono stati documentati casi in cui la distanza fra gli aerogeneratori e i pannelli risulta molto contenuta e talora decisamente inferiore a quella (o quelle) di cui si discute; - la ricorrente non ha fornito prove concrete in ordine alla difficile reperibilità di gru telescopiche, né in ordine al loro superiore costo di acquisto, di nolo o di impiego; - per singoli aerogeneratori risulta impossibile osservare la fascia di rispetto di metri 200, avuto riguardo alle condizioni che sono state indicate, e ciò depone per la non essenzialità di tale fascia per gli interventi di manutenzione relativi a ciascun aerogeneratore; - non appare, infine, chiaro perché le gru dovrebbero essere necessariamente collocate all’esterno (o solo all’esterno) dell’impianto e non all’interno di esso (almeno parzialmente), posto che la distanza fra i singoli aerogeneratori è generalmente tale da consentire tale soluzione.

Quanto osservato induce al Collegio a ritenere che non sussistano i denunciati vizi di difetto di motivazione e di istruttoria, avendo la commissione valutato i contributi delle due società e apprezzato favorevolmente, con apposita motivazione *per relationem*, le documentate considerazioni rassegnate della società controinteressata.

Ad identica conclusione deve giungersi per ciò che attiene alla censura con cui la ricorrente ha affermato che il parere conclusivo della commissione si porrebbe in contraddizione con il parere interlocutorio.

In merito alla denunciata violazione degli artt. 24, terzo e quinto comma, 25, primo comma, e 27-bis, quinto comma, del decreto legislativo n. 152/2006, per non essere stata avviata la consultazione con il pubblico a seguito della rielaborazione del progetto, il Collegio osserva che, con riferimento alla specifica questione che è stata sollevata, non è intervenuta alcuna rielaborazione del progetto, né alcuna effettiva integrazione documentale, avendo la controinteressata semplicemente reso le proprie osservazioni in merito alla prescrizione n. 13 contenuta nel parere interlocutorio, nonché in merito alle deduzioni depositate dalla ricorrente.

Pertanto, non risultava necessario sul punto l’avvio di alcuna consultazione pubblica.

La ricorrente ha anche contestato l’affermazione della controinteressata secondo cui non sarebbero state installate “strutture ad inseguimento lungo la proiezione verticale del rotore (sorvolo)”, osservando che dalla documentazione progettuale risultava che le fasce arboree erano posizionate sotto la proiezione dell’area di sorvolo degli aerogeneratori, sicché in caso di smontaggio di una pala dell’aerogeneratore - e in particolare durante l’abbassamento verticale - sia le fasce arboree che la pala avrebbero potuto essere danneggiate.

Tuttavia, come fondatamente eccepito dalla controinteressata, la circostanza rientra nel rischio d’impresa, con le eventuali conseguenze in termini di responsabilità giuridica in capo alla controinteressata medesima nel caso di evento dannoso.

In difetto di norme specifiche e puntuali, invero, non può essere inibita un’attività sul mero rilievo di possibili conseguenze pregiudizievoli connesse all’implicito rischio che l’esercizio dell’attività comporta e tale osservazione vale anche quanto al rilievo di parte ricorrente in ordine alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale. Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, infatti, il decreto ministeriale in data 10 settembre 2010 non contempla specifiche fasce di rispetto tra aerogeneratori e impianti fotovoltaici, né distanze da rispettare relativamente alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, o un limite minimo per la distanza da altri impianti, sicché sul punto non è possibile per il giudice regolare con propria decisione una fattispecie in relazione alla quale il legislatore ha ritenuto di non intervenire, né avrebbe potuto l’Amministrazione, nella sede provvedimentale, fare riferimento ad una disciplina normativa inesistente.

La controinteressata, inoltre, ha fornito prova della disponibilità delle aree interessate dal progetto e la questione relativa al possibile conflitto fra i vari obblighi contrattuali in capo ai proprietari delle aree contigue non poteva trovare soluzione nell’ambito del procedimento, posto che in tale sede l’Amministrazione non è chiamata a dirimere questioni civilistiche, ma semplicemente a verificare che il privato fornisca una prova adeguata e ragionevole in ordine al presupposto per il rilascio del titolo (cioè, appunto, in ordine alla disponibilità dell’area), come avviene nella analoga ipotesi - sotto tale profilo - in cui sia richiesto un permesso di costruire.

Come è stato indicato, la controinteressata ha anche chiarito che non sarebbero stati installati manufatti interrati nei terreni su cui la ricorrente vantava diritti di superficie, sicché, anche in ragione di tale circostanza, la doglianza non appare fondata, potendo aggiungersi che, a differenza di quanto ritenuto dall’interessata, il chiarimento reso sul punto dalla controparte appare conducente e calzante.

Anche per quanto attiene alla viabilità di accesso la valutazione compiuta dall’Amministrazione non appare obiettivamente irragionevole, in quanto: a) le interferenze appaiono contenute e riguardano segnatamente solo tre tratti di viabilità, di lunghezza pari rispettivamente a 400 metri, 20 metri e 150 metri; b) nei casi eccezionali di operazioni di manutenzione straordinaria che impediscano il transito in sicurezza, il terzo o gli operatori della ricorrente possono ben attendere il compimento delle operazioni o utilizzare una viabilità alternativa, come accade usualmente nell’ipotesi di cantieri stradali che impongano una viabilità alternativa o un transito regolamentato in funzione dei lavori in corso; c) non sembra, quindi, emergere un pregiudizio effettivo per la parte interessata.

Per le considerazioni che precedono il ricorso introduttivo appare infondato.

In relazione ai primi motivi aggiunti, in aggiunta a quanto già argomentato, deve osservarsi quanto segue: a) nella conferenza dei servizi in data 14 dicembre 2021 il responsabile del Dipartimento dell'Ambiente ha chiesto alla società proponente di sottoscrivere apposta convenzione con il Comune di Francofonte in ordine alle misure di compensazione, da redigere secondo i contenuti dell'allegato 2 al decreto ministeriale in data 10 settembre 2010 e da sottoscrivere prima dell'acquisizione dell'autorizzazione unica ex art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dandone esplicita evidenza all'autorità competente; b) tale prescrizione è stata adottata nell'ambito del procedimento PAUR e risulta superata dal provvedimento con cui è stata definita la procedura, avendo l'Amministrazione nuovamente (e implicitamente) disposto sulla questione, ritenendo, all'evidenza, che il titolo potesse essere rilasciato a prescindere da tale condizione.

Può, altresì, osservarsi che la questione sembra essere stata superata in via di fatto, posto che, sebbene in data 1 marzo 2022 il Comune di Francofonte abbia presentato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Energia, istanza di ritiro dell'autorizzazione unica, contestando la violazione della prescrizione che è stata indicata, le parti hanno, infine, raggiunto un accordo, come risulta dal protocollo di intesa n. 57 in data 8 settembre 2022, che è stato versato in atti.

Ne consegue che anche il primo ricorso per motivi aggiunti va rigettato.

Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, oltre alle considerazioni già svolte, deve aggiungersi quanto segue: a) l'art. 27-bis, settimo comma, del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce, in effetti, che la determinazione motivata della conclusione della conferenza dei servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto; b) tuttavia, la "ripetizione" di tale provvedimento tramite apposito decreto non influisce sulla legittimità e sugli effetti del provvedimento assunto all'esito della conferenza dei servizi, esattamente come avviene nel caso di ripetizione di negozi giuridici; c) ne consegue che la specifica censura appare anche inammissibile per difetto di interesse, posto che la caducazione del decreto non influirebbe sugli effetti dell'atto adottato all'esito della conferenza; d) in ordine alla nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali in data 23 settembre 2022, deve, infine, osservarsi che in sede di conferenza dei servizi la decisione è assunta sulla base delle posizioni prevalenti e non in applicazione di una rigida sommatoria dei pareri espressi, sicché non assume rilievo l'avviso della singola Amministrazione che, in relazione ad uno o più specifici aspetti della questione, abbia espresso il suo dissenso.

Anche il secondo ricorso per motivi aggiunti va, quindi, rigettato.

Ciò determina l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso incidentale.

Tenuto conto della particolare articolazione della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.

*(Omissis)*

